

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"L'Unicorno"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) È costituita l'associazione di promozione sociale "l'unicorno" con sede in Cardinale (CZ) - 88062

- in Via Provinciale; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2) L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Tutti i Soci Volontari hanno pari dignità e sono uguali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Articolo 3) L'Associazione dedica il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

*Giulio Sabina
Coryl Elettra
Maurizio Palmiston
Roberto Lazzarini
Antonio Lazzarini
Vincenzo Felli*

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

1. Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
2. Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
3. Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
4. Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
5. Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
6. Collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.
7. Collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività - Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale: 1) Interventi e prestazioni sanitarie; - Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza; - Servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta) - Servizi di trasporto sanitario non assistiti

2) Interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni; - servizi di trasporto sociale

Giulio Sabino
Corrado Eleonora
Nancy R.H.
Odoardo Pina Anton

Roberto Vissoppe
Antonio Sabino Umberto
Vincenzo Cote

- Iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- Protezione civile ai sensi delle leggi vigenti
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento, oltre alle norme vigenti.

Gullb Skine
 Grown Electre
 New R
 one 16 blue stone

Notariats Kasse
Ostsch. Station
Vorne Gut

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo dispone in merito all'accoglimento o meno della richiesta, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei Soci. L'ammissione dei Soci decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, appositamente iscritta a libro Soci, gestito dal segretario dell'associazione. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono Soci Volontari i Soci Ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età (18 anni) possono essere ammessi quali Soci o Volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I Soci Volontari minori di anni 18 non possono in alcun modo prestare servizio attivo in ambulanza. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno (salvo delibera di proroga del Consiglio Direttivo).

Il mancato adempimento al versamento della quota sociale comporterà l'automatica esclusione dall'Associazione, con la conseguente perdita dello status di associato.

Art. 7 – Diritti

I Soci hanno diritto di:

1. Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
2. Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.

Giulio Sebina
Giovanni Clemente
Marco P.
Antonio P.
Antonio P.

Antonio Vignese
Antonio Vignese
Antonio Vignese
Antonio Vignese

3. Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto;
 4. Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 5. Essere informati sull'attività associativa;
- Esaminare i libri sociali.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

1. Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
2. Essere in regola con il versamento della quota associativa;
3. Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
4. Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

1. Perde automaticamente la qualità di Socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
2. Perde la qualità di Socio per decadenza il Socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
3. Perde la qualità di Socio per esclusione, il Socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel Libro Soci, gli associati esclusi non potranno più essere riammessi nell'Associazione.

Grillo Sabrina
Grossi Eleonora
Rosa R.
Orlando Fabio Antonio

Rotondi Camilla
Bianchi Antonia Maria
Vanni Paolo

11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa. L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote degli aderenti;
2. da contributi di privati;
3. da rimborsi derivanti da convenzioni;
4. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
5. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

Giulio Sobrero
Lorenzo Clemente
Antonio
Antonio

Antonio
Antonio
Antonio

6. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
7. da rendite patrimoniali e finanziarie;
8. da attività di raccolta fondi;
9. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
10. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
11. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
12. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
13. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. La Direzione esecutiva, ove istituita.
5. La Commissione Elettorale, ove istituita

Quello Sobriano *Lotiardi Giuseppe*
Corapi Eleonora *Orlando Antonino*
Manfredi *Vincenzo*
Albino *Giulio*

Art. 16 – Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai Soci dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci regolarmente iscritti, il Consiglio Direttivo è obbligato a convocare l'Assemblea generale dei Soci entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. La richiesta deve essere presentata al Consiglio Direttivo corredata dell'ordine del giorno dell'assemblea con allegato l'elenco dei soci richiedenti con firma e numero documento di identità associativo. Delle decisioni assunte in Assemblea deve essere redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro ed esposto in bacheca nel termine di giorni 5.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica o servizi telematici unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno fra il quinto e il decimo giorno prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per altri adempimenti di propria competenza, come previsto per legge. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi, in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del Volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Giulio Sabina
Giov. Eleonora
May
Odo la p. b. Anton

Lotito Giuseppe
Roberto Anton
Vincenzo

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario con votazioni palesi. Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. (Una sola delega per Associato).

Giulio Sabina
Giovanni Eleuterio
Roberto
Oreste Florio Anton

Antonio Giuseppe
Antonio
Vincenzo Gull

Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

Assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
2. Approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
3. Determina l'importo annuale delle quote associative;
4. Definisce le linee programmatiche della Associazione;
5. Approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
6. Determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
7. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
8. Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
9. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
10. Delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
11. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

1. Sulle modifiche dello statuto sociale;
2. Sullo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'Associazione;
3. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

Art. 24 – Consiglio direttivo

Giulia Sabini
Corona Elettra
Mery
Antonio
Lolinda Giuseppe
Orlando Luciano
Vincenzo Giulio

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione. E' composto, in numero dispari, da 7 componenti, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Sono considerati "Soci Fondatori" i Soci che hanno fondato l'Associazione i cui nominativi sono presenti nell'atto costitutivo.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione e ne cura l'applicazione in tutte le sue parti. Convoca l'Assemblea, le riunioni di Consiglio Direttivo ed è responsabile dei libri sociali. Il Presidente può delegare in parte, interamente, o in via temporanea, i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 27 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

Giulio Sobrin
Grazie Eleonora
Alberto F. Lino Antonino

Antonio Linsepp
Antonio Antonino
Vincenzo Galle

1. il registro dei Volontari;
2. il libro degli Associati;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi Associativi.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 28 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 29– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad un altro ente appartenente al terzo settore.

Art. 30 – Foro Competente e Norma di Chiusura

La definizione di qualsiasi controversia tra i Soci e tra questi e qualsiasi Organo dell'Associazione, è competenza del foro di Catanzaro. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Norme vigenti in materia.

Cardinale, 29.11.2023

Letto, accettato e sottoscritto

Giulio Sabina

Cons. Elytre

Alf. R.

Alberto Fabio Arbano

Lotario Vissepo

Dalida Anna Maria
Vincenzo Gatto